

Padova, 2 novembre 2021

Spettabile  
Azienda Zero  
UOC Ufficio Legale  
Passaggio Luigi Gaudenzio, 1

**35131 PADOVA**

*Comunicazione a/m pec [protocollo.azero@pecveneto.it](mailto:protocollo.azero@pecveneto.it)*

***Oggetto: Avviso Pubblico per la formazione dell'elenco ristretto di avvocati di Azienda Zero per l'affidamento di incarichi legali ex art. 17, co. 1, lett. d) nn. 1 e 2 del Dlgs n. 50/2016***

L'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti (AVAA) ha avuto notizia dell'Avviso pubblico volto alla formazione di un elenco ristretto di avvocati per l'affidamento degli incarichi legali ex art. 17, I comma, lettera d) nn. 1 e 2 del Dlgs 50/2016.

A prescindere da ogni considerazione in merito alla procedura posta in essere, alla riconduzione degli affidamenti di incarichi legali agli appalti di servizi, all'istituzione di un sistema di affidamenti incentrato su un elenco di professionisti, e con riserva di ogni contestazione al riguardo, si rileva in questa sede che i criteri individuati risultano in ogni caso incongrui e illegittimi.

L'Avviso pubblico, in particolare, dà conto, ai fini della iscrizione alla sezione di Diritto Amministrativo, della necessità del possesso di requisiti quali:

*l'“aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 35 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo superiore alla soglia comunitaria” per i c.d. appalti soprasoglia;*

*l'“aver patrocinato, nel corso dell'intera attività professionale, almeno 20 giudizi aventi ad oggetto contratti di importo, indifferentemente superiore ovvero inferiore alla soglia comunitaria”, per i c.d. appalti sottosoglia.*

Si tratta di previsioni che, in una con l'ulteriore requisito della iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, limitano fortemente e ingiustificatamente la possibilità dei professionisti di accedere agli incarichi legali in questione.

Va inoltre rimarcato che i requisiti prescritti non trovano alcun fondamento di carattere normativo e regolamentare.

Il codice dei contratti pubblici - anche per i servizi ad esso soggetti (tra i quali non vi sono i servizi legali) - attribuisce alle stazioni appaltanti (cfr., in tal senso, art. 100) la facoltà di *“richiedere requisiti particolari per l'esecuzione del contratto, purché siano compatibili con il diritto europeo e con i principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, innovazione...”*.

Ma nella fattispecie tali principi non sono rispettati, in quanto si opera una irragionevole discriminazione a danno di coloro che hanno una limitata anzianità, e si impongono requisiti evidentemente non proporzionati.

Basti ricordare che l'art. 83 del d.lgs. 50/2016, nell'indicare i *“criteri di selezione”* delle offerte, non sottopone alcuno dei requisiti (sia esso di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria o di capacità tecnica e professionale) ad una valutazione estesa all'intero arco di esercizio dell'attività.

Il Bando pubblico in esame, invece, sottopone al vaglio *“l'intera attività professionale”*, il che finisce con l'essere non solo discriminatorio, ma poco indicativo per la stessa Azienda, che potrebbe trovarsi a valutare *curricula* di soggetti che negli anni più recenti non hanno svolto alcun patrocinio nella materia richiesta.

Si chiede pertanto una riconsiderazione delle determinazioni assunte, manifestando fin d'ora la più ampia disponibilità ad un confronto sul tema.

Il Presidente

Prof. Avv. Alessandro Calegari